



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale
UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VII – Servizio Paesaggio

+39 081 19043723 ☒ e-mail: ute@comunebarano.it ☒ e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Corrado Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 18 DEL 07.10.2021

*PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO
(art. 146 comma 8 D. Lgs. n° 42 del 22. 01. 2004 e ss. mm. ed ii.)*

OGGETTO: Istanza di Permesso di Costruire acquisita al prot. com. n. 6749 del 09.11.2020.
Progetto per la “Realizzazione di una piccola tettoia” presso l’immobile sito in Barano d’Ischia (NA) alla via Bosco dei Conti, in catasto al foglio n.4 p.lla n. 583 sub 2.

DITTA: Sig. CACCIAPUOTI LUIGI, nato a Ischia (NA) il 16.01.1963 e residente in Barano d’Ischia (NA) alla Via Bosco dei Conti n. 60.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- **che** con istanza prot. n. 6749 del 09.11.2020, il sig. CACCIAPUOTI LUIGI nato a Ischia (NA) il 16.01.1963 e residente in Barano d’Ischia (NA) alla Via Bosco dei Conti n. 60, CF: CCCLGU63A16E329X, ha trasmesso l’istanza di P.d.C. ai sensi del DPR 380/01 e ss. mm. ed ii, previo parere paesaggistico, con i relativi allegati tecnici a firma dell’Ing. Rodolfo Trani, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n° 17985 (pec: rodolfo.trani@ordingna.it), per il progetto relativo alla “Realizzazione di una piccola tettoia” presso l’immobile sito in Barano d’Ischia (NA) alla via Bosco dei Conti, in catasto al foglio n. 4 p.lla n. 583 sub 2;
- **che** per l’esecuzione degli interventi previsti nella PdC, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessita la preventiva **Autorizzazione Paesaggistica**, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 156/06, dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 62/08, dal D.Lgs 63/08, L. 129/08 e ss. mm. ed ii., dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazione, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011 e ss. mm. ed ii., nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell’art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017;

VISTO:

- l’art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall’art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l’esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell’art. 1 della Legge sopraindicata;
- il Piano Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l’art. 146 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., nonché il Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell’art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017;

CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n°16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C.L.P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n° 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "P.I.R."** del vigente **P.T.P.**;
- **che** il R.U.P. Urbanistico, con scheda istruttoria del 28.06.2021, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;
- **che** l'intervento può essere ascrivibile alla fattispecie indicata al **n. B.17**, dell'elenco di cui all'allegato "B" del D.P.R. n°31/2017 e non interdetti da specifica prescrizione d'uso del paesaggio contenuta nel Piano Paesistico vigente nell'area oggetto della previsione di modificazione;
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto **verbale n° 9, punto n. 4 del 08.07.2021** ha espresso il seguente parere: "...omissis... *La commissione esaminata la pratica vista la scheda istruttoria; rilevato che trattasi di un progetto per la realizzazione di una tettoia a servizio di un fabbricato legittimato con PDC in Sanatoria n. 54/2017. Rilevato che l'area di intervento ricade in Zona P.I.R. del vigente P.T.P. e che tale tettoia da realizzare in ferro e legno non prospetta direttamente con la pubblica strada, esprime parere favorevole all'unanimità...omissis...*";
- **che** in data 12.08.2021 il Responsabile del Paesaggio ai sensi dell'art. 11, co. 5 del D.P.R. n. 31/2017, ha elaborato la relativa "*Proposta di Accoglimento*", in conformità al parere favorevole reso in data 08.07.2021 dalla Commissione per il Paesaggio.
- **che** con nota prot. com. n. 5548 del 19.08.2021, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli la suddetta "*Proposta di Accoglimento*" unitamente alla documentazione ed agli elaborati di progetto dell'intervento in parola;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta dagli uffici del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data **30.08.2021** (giusta ricevuta in atti);

VISTO:

- l'art. 11 del DPR 31/2017 che al comma 5, ultimo periodo, recita: "*Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi*" e che al comma 9 recita: "*In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica*".
- la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), N. 01542/2021 REG. PROV. COLL, N. 00386/2021 REG. RIC;
- la nota acquisita al prot. Com. n. 6552 del 07.10.2021, di sollecito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, da parte del sig. Luigi Cacciapuoti.

RILEVATO:

- **che** alla data del **07.10.2021** (giusta attestazione prot. n. 6545 del 07.10.2021) emessa dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, risultando decorso il termine previsto dal comma 9 dell'art. 11 del DPR 31/2017 che richiama l'art. 17 bis della Legge 241 del 07.08.1990 è da ritenersi formato il relativo **silenzio assenso**;

RITENUTO:

di poter dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data **08.07.2021** dalla **Commissione per il Paesaggio**.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n.1557 del 01.03.2021, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge,

dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali";

R I L A S C I A

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Al Sig. **CACCIAPUOTI LUIGI** nato a Ischia (NA) il 16.01.1963 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via Bosco dei Conti n. 60, CF: CCCLGU63A16E329X, giusto PdC prot. com. n. 6749 del 09.11.2021, ai sensi del DPR 06.06.2001, n° 380, relativa alla "**Realizzazione di una piccola tettoia**" presso l'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Bosco dei Conti, in catasto al foglio n. 4 p.lla n. 583 sub 2, così come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii, nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017 in conformità al parere favorevole reso in data **08.07.2021** dalla **Commissione per il paesaggio**.

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico-edilizio. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii..

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "*L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado*".

Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico

(geom. **Mattia Florio**)



Il Responsabile per il Paesaggio
(arch. **Mattia Di Costanzo**)